

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PER L'OCCUPAZIONE STAGIONALE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO 15/04/2022 – 15/10/2022

Il presente disciplinare regola, per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021 e ss.mm.ii.

Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

- Nuova occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo;
- Ampliamento di carattere temporaneo dell'occupazione suolo pubblico esistente;

Articolo 1_Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono chiedere l'occupazione stagionale di suolo pubblico:

- gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018.

Articolo 2_Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, nonché le richieste di suolo pubblico temporanee. Le occupazioni consentite in base al presente disciplinare avranno carattere temporaneo, fino al 15/10/2022.

Articolo 3_Aree occupabili

Le aree occupabili sono quelle individuate nelle planimetrie dell'Allegato 2 del Piano di concessione di suolo pubblico stagionale per il periodo dal 15/10/2022 al 15/04/2022.

Gli spazi sono stati individuati in aree attigue agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che non dispongono di aree private di pertinenza idonee a garantire un congruo numero di coperti all'aperto.

Gli esercizi potranno occupare esclusivamente l'area individuata più prossima al proprio locale.

L'occupazione non potrà comunque superare i 25 mq.

Le occupazioni "N" ed "O" (come indicate nelle planimetrie dell'Allegato 2 del Piano di concessione di suolo pubblico stagionale) richiedono la chiusura al transito veicolare e pertanto sono concesse esclusivamente nel seguente orario e comunque secondo le relative ordinanze di viabilità:

- dal mercoledì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 24,00;
- sabato, domenica e festivi dalle 00,00 alle 24,00.

Tutte le altre occupazioni sono concesse senza limiti di orario, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 e precisato che resta comunque fermo il rispetto dell'orario di apertura di ogni singolo esercizio.

Art. 4_ Allestimento delle aree occupate

Nelle aree occupate ai sensi del presente disciplinare è consentito l'utilizzo dei seguenti elementi di arredo:

- l'occupazione dovrà avvenire solo con tavolini, sedie, ombrelloni, piccole pedane removibili;
- la delimitazione dello spazio concesso dovrà obbligatoriamente avvenire per le occupazioni promiscue al traffico stradale e in ogni situazione dove la mancata delimitazione può arrecare pericolo per chi ci staziona.

È fatto divieto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

Salvo quanto stabilito dal presente disciplinare, gli arredi, le dimensioni, gli elementi di delimitazione perimetrale, l'eventuale illuminazione, la verniciatura dei componenti e i materiali utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria (anche per gli esercizi ubicati fuori dal "Centro Capoluogo").

Non è consentito l'utilizzo di elementi di protezione quali paraventi e controventature.

Non è consentita l'occupazione con strutture di carattere stabile e non prontamente removibili.

Art. 5_Obblighi del concessionario

L'esercente:

- dovrà assicurare la rimozione tempestiva di tutte le attrezzature in qualunque momento, qualora ciò venga richiesto dall'Amministrazione, per qualsivoglia finalità (es. mercato, occupazioni temporanee di altre natura, sicurezza ecc...);
- dovrà assicurare la rimozione di tutte le attrezzature nell'immediatezza della chiusura giornaliera dell'attività, qualora l'occupazione comporti chiusure e/o limitazioni al traffico veicolare;
- si impegna a svolgere l'attività nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e di ordine e sicurezza pubblica;
- si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e del regolamento di polizia urbana, in particolare in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso;
- si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria volte a contenere il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, come previste anche nei protocolli di

sicurezza, nelle linee guida e nelle schede tecniche adottate a livello nazionale e/o regionale in relazione alla tipologia di attività svolta;

- si impegna a conferire i rifiuti secondo le consuete procedure, evitando l'abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche e/o private poste in prossimità all'area occupata;
- dovrà assicurare la manutenzione dell'area occupata, la pulizia, la rimessa in pristino di eventuali danni al termine del periodo di occupazione;
- si assume l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere;
- è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.

Art. 6 _ Modalità di presentazione della domanda

Le domande di occupazione stagionale di suolo pubblico di cui al presente disciplinare:

- Devono essere presentate al Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it, in base al modello nell'allegato 4 del Piano di concessione di suolo pubblico stagionale;
- Sono esenti dall'imposta di bollo, se presentate entro il 30/06/2022, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 7 _ Contenuto della domanda

Le domande di occupazione stagionale di suolo pubblico di cui al presente disciplinare dovranno contenere:

- dati anagrafici e fiscali dell'esercente e dell'impresa;
- tipologia di occupazione richiesta;
- indicazione dell'ubicazione dell'occupazione in base alle planimetrie predisposte;
- autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso del titolo abilitativo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 48 della L.R. 62/2018;
- dichiarazione di impegno dell'esercente al rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare e alla normativa vigente.

Art.8 _ Rilascio e validità dell'atto di concessione

L'atto di concessione del suolo pubblico è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria.

Il termine massimo di validità delle concessioni di cui al presente atto è dal 15/04/2022 al 15/10/2022.

Art. 9 _Disposizioni speciali

In occasione di particolari eventi da svolgersi all'interno dell'area del Centro Commerciale Naturale di Montespertoli, le occupazioni esistenti e quelle concesse in base al presente disciplinare, potranno essere ampliate, a seguito di formale richiesta da parte degli interessati.

La richiesta può essere formulata anche da un soggetto capofila individuato in uno degli esercenti già titolari di atto di concessione di suolo pubblico, o in un soggetto aggregatore (associazione di categoria, associazione dei commercianti ecc..).

Le occupazioni autorizzate in base al presente articolo sono soggette al rispetto di tutte le disposizioni del presente disciplinare, per quanto compatibili, e della vigente normativa.

Articolo 10 – Norme transitorie finali

Durante tutto il periodo interessato dall'occupazione potranno essere effettuati monitoraggi e controlli da parte degli uffici competenti.